



N. 22 - aprile 2023

A.S. n. 154 - Elezione dei componenti del CSM da parte dei magistrati

Il disegno di legge n. 154, di iniziativa del **senatore Zanettin**, reca modifiche alle norme che presiedono all'elezione della componente togata del Consiglio superiore della magistratura (CSM), con la espressa finalità di contrastare le degenerazioni legate al fenomeno del “correntismo”. Come si precisa nella relazione la proposta in esame si propone, infatti “di spezzare il legame fra magistrato e correnti tramite l'introduzione, nel procedimento elettorale della componente togata del CSM, di un sistema che consenta la possibilità di candidarsi anche a quei magistrati non supportati dalla corrente maggiormente influente di turno: il **sorteggio temperato**”.

Quadro normativo

Il Consiglio superiore della magistratura: composizione e competenze

Il CSM è organo di amministrazione della giurisdizione e di **garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati ordinari**. Ha rilevanza costituzionale in quanto espressamente previsto dalla Costituzione, che ne delinea la composizione (art. 104) e i compiti (art. 105). Esso adotta tutti i provvedimenti che incidono sullo *status* dei magistrati (dall'assunzione mediante concorso pubblico, alle procedure di assegnazione e trasferimento, alle promozioni, fino alla cessazione dal servizio). Provvede inoltre al reclutamento e alla gestione dell'attività dei magistrati onorari. Ha infine il compito di giudicare le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati. Quest'ultima competenza gli è attribuita dalla [legge n. 195 del 1958](#) che regola, in via generale, la costituzione e le competenze del Consiglio stesso.

Il Consiglio Superiore è presieduto dal **Presidente della Repubblica** che ne è **membro di diritto al pari del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa Corte**. A parte i tre membri di diritto, il Consiglio è composto da **membri elettivi** che vengono scelti per un terzo dal parlamento in seduta comune (**c.d. componenti laici**) e per due terzi dai magistrati (**c.d. componenti togati**).

Se la proporzione tra membri togati e laici è stabilita dalla Costituzione, nel tempo sono più volte stati **oggetto di modifica sia il numero di componenti che il metodo di elezione**. La normativa in vigore, ovvero la già ricordata legge n. 195 del 1958, come modificata da ultimo dalla [legge n. 71 del 2022](#), (c.d. riforma Cartabia), prevede, all'articolo 1, che il Consiglio sia composto da **30 membri elettivi**:

- 20 componenti eletti dai magistrati ordinari;

- 10 eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.

Il sistema elettorale per la nomina dei “componenti togati”

Il sistema elettorale del CSM è stato oggetto un ampio **intervento di modifica**, da ultimo, da parte della già citata **legge 71 del 2023**. Il vigente sistema si basa su un **meccanismo maggioritario a turno unico**, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai seguenti correttivi:

- il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti;
- il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito.

L'articolo 23 della legge n. 195 del 1958 prevede la seguente **articolazione dei collegi elettorali**:

- un **collegio unico nazionale** per 2 componenti che esercitano **funzioni di legittimità** in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati;
- **2 collegi territoriali** binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni requirenti, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto;
- **4 collegi territoriali** binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati;
- un **collegio unico nazionale, virtuale**, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, **con ripartizione proporzionale dei seggi**.

Con riguardo alla **composizione dei collegi territoriali** si provvede - con decreto del Ministro della giustizia emanato sentito il CSM, almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni (*si veda* il [Decreto ministeriale 23 giugno 2022](#)) - **mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello**, in modo tale che i distretti di corte di appello siano suddivisi in quattro collegi per i magistrati giudicanti e in due collegi per i magistrati requirenti.

I collegi territoriali sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal **medesimo numero di elettori**.

A tal fine sempre l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958 specifica che:

- i magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo;
- i magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.

Ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 195, ciascun elettore può esprimere:

- un voto per i candidati inseriti nel collegio territoriale riservato all'elezione dei magistrati requirenti di merito nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza (si ricorda che i collegi per i requirenti sono 2);
- un voto per i candidati inseriti nel collegio territoriale riservato all'elezione dei magistrati giudicanti di merito nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza (si ricorda che i collegi per i giudicanti di merito sono 4);
- un voto per i candidati del collegio unico nazionale di legittimità.

Hanno a disposizione 3 voti anche i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità, che si esprimono, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di legittimità, anche per i candidati dei collegi territoriali (riservati ai requirenti ed ai giudicanti di merito) nei quali è inserito il distretto di Corte d'appello di Roma.

Con riguardo alla **convocazione delle elezioni, alla costituzione degli uffici territoriali e alla verifica delle candidature** (articolo 25 della legge n. 195 del 1958), per la **presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione** ed essa può avvenire anche con modalità telematiche. Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. E' previsto un meccanismo di **integrazione delle candidature** quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste **nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti** tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alla candidatura.

Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che **le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri**: per l'ipotesi di candidature collegate, ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la **dichiarazione di collegamento** non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei **5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale**.

Relativamente alla **disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi** l'articolo 27 della legge n. 195 del 1958 dispone che spetti alla commissione centrale elettorale provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti.

Lo scrutinio avviene separatamente per ciascuno dei collegi e la Commissione deve determinare:

- il totale dei voti validi;
- il totale dei voti per ciascun candidato;
- il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati;
- il totale dei voti di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti da quei candidati collegati che per il collegio territoriale per l'elezione dei magistrati giudicanti hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti (scorporo dei voti che hanno già consentito l'elezione dei magistrati collegati).

Successivamente, la Commissione procede:

- alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei 5 seggi relativi al collegio unico nazionale nel quale avviene il recupero proporzionale (di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare e, conseguentemente,
- alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base.

I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio. All'esito dello scrutinio, sono **proclamati eletti**:

- nel collegio nazionale dedicato ai magistrati di legittimità, i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;
- in ciascuno dei due collegi territoriali dedicati ai magistrati requirenti, i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e un quinto candidato che sia risultato il miglior perdente dei due collegi;
- in ciascuno dei quattro collegi territoriali dedicati ai magistrati giudicanti, i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;
- nel collegio nazionale "virtuale" riservato ai magistrati giudicanti, l'assegnazione di 5 seggi avviene, come detto, su **base proporzionale**: una volta stabilito il numero di seggi spettante a un gruppo di candidati collegati, sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto, in percentuale, il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due candidati, deve **prevalere il candidato del genere meno rappresentato a livello nazionale** in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. Ciascun candidato ha il diritto di assistere sia alle operazioni di voto nel proprio collegio che alle successive operazioni di scrutinio presso la Commissione centrale.

In materia di **sostituzione dei componenti eletti dai magistrati in caso di cessazione degli stessi dalla carica**, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio. L'articolo 39 della legge n. 195 prevede che il componente eletto dai magistrati sia sostituito:

- dal magistrato non eletto che, nell'ambito del medesimo collegio lo segue per numero di voti;
- nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto nella quota proporzionale, dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti nel medesimo gruppo;
- nel caso in cui cessi dalla carica il miglior terzo eletto tra i magistrati requirenti, dall'ulteriore miglior terzo che lo seguiva.

In caso di **parità di voti** prevale anche nel caso della sostituzione, il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo. Le medesime regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro, entro un mese devono essere indette elezioni suppletive, con le stesse modalità previste per le elezioni ordinarie, per l'assegnazione

del seggio o dei seggi divenuti vacanti, con gli eventuali adeguamenti nel caso in cui risulti vacante un solo seggio.

Contenuto del disegno di legge

Il **disegno di legge n. 154** si compone di 5 articoli.

L'**articolo 1** interviene sul **sistema elettorale** per la nomina dei **20 componenti** del Consiglio eletti dai magistrati, disciplinato dall'articolo 23 della legge n. 195 del 1958 e, come detto, da ultimo modificato dalla legge n. 71 del 2022.

Il vigente meccanismo elettorale (si veda **Quadro normativo**) è fondato su un sistema elettorale **maggioritario binominale, con correttivo proporzionale** basato sul possibile collegamento tra candidati.

Il disegno di legge, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, ridisegna il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, sopprimendo la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati. In particolare il disegno di legge individua **la seguente articolazione dei collegi elettorali**:

- un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale;
- 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia;
- 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 13 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione.

Viene quindi soppresso il **collegio unico nazionale, virtuale**, nel quale attualmente sono eletti 5 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, **con ripartizione proporzionale dei seggi**.

Normativa vigente	AS 154
Legge n. 195 del 1958	
Capo III	
Costituzione, cessazione e scioglimento del Consiglio superiore	
Articolo 23	
<i>Componenti eletti dai magistrati</i>	
1. L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.	1. <i>Identico</i>
2. L'elezione si effettua:	2. <i>Identico</i>
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;	a) <i>identica</i> ;

<p>b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>
<p>c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;</p>	<p>c) in quattro collegi territoriali, per tredici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12</p>
<p>d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.</p>	<p>d) abrogata</p>
<p>3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

L'articolo 2 modifica – sopprimendo (come precisa anche la relazione) la possibilità di apparentamenti tra magistrati e gruppi di magistrati - il comma 1-*bis* dell'articolo 24 della legge n.

195 del 1958, il quale disciplina l'**elettorato attivo** prevedendo che **ciascun elettore** possa esprimere:

- un voto per i candidati inseriti nel collegio territoriale riservato all'elezione dei magistrati requirenti di merito nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza (si ricorda che i collegi per i requirenti sono 2);
- un voto per i candidati inseriti nel collegio territoriale riservato all'elezione dei magistrati giudicanti di merito nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza (si ricorda che i collegi per i giudicanti di merito sono 4);
- un voto per i candidati del collegio unico nazionale di legittimità.

Normativa vigente	AS 154
Legge n. 195 del 1958	
Capo III	
Costituzione, cessazione e scioglimento del Consiglio superiore	
Articolo 24	
<i>Elettorato attivo e passivo</i>	
1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati ai quali siano state conferite le funzioni giudiziarie, ad esclusione dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.	1. <i>Identico</i>
1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo.	1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c).
2. Non sono eleggibili:	2. <i>Identico</i>
a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi	

<p>degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;</p> <p>b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità;</p> <p>c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;</p> <p>d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo;</p> <p>e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;</p> <p>e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura;</p> <p>e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.</p>	
<p>2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio è compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.</p>	<p>2-bis. <i>Identico</i></p>

L'articolo 3 interviene in materia convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, apportando modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 25

della legge n. 195 del 1958. Il disegno di legge **introduce il sorteggio** quale modalità di **individuazione dei candidati** all'elezione dei componenti **togati**.

In particolare si prevede che:

- ✓ entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, l'ufficio elettorale centrale debba procedere alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti richiesti, di **tre elenchi separati** contenenti i nominativi, rispettivamente:
 - dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte,
 - dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e
 - dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione.
- ✓ nei successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, **procede all'estrazione a sorte, dai suddetti elenchi**:
 - dei nominativi di **quindici** magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti;
 - dei nominativi di **trentasette** magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui i primi venticinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti;
 - dei nominativi di **novantotto** magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti.

In ciascuno dei suddetti elenchi, i magistrati estratti a sorte sono inseriti con l'indicazione di un **numero progressivo**, seguendo l'ordine di estrazione. Ciascuno dei magistrati estratti a sorte può comunicare la propria **indisponibilità alla candidatura** entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati che rinunciano alla candidatura sono sostituiti dai magistrati inseriti nell'elenco dei supplenti, in ordine di estrazione.

Nel caso in cui, a seguito delle sostituzioni, risulti esaurito anche l'elenco dei supplenti senza che sia raggiunto il numero minimo di candidati, **si procede a una nuova estrazione**, fino al raggiungimento del prescritto numero di candidati.

Successivamente l'ufficio elettorale centrale è chiamato a verificare che le candidature rispettino i requisiti prescritti escludendo le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il **provvedimento di esclusione**, che deve essere motivato, è ammesso **ricorso alla Corte di cassazione** nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale. Effettuata quindi la verifica delle candidature l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del CSM l'elenco dei candidati.

Normativa vigente	AS 154
<p>Legge n. 195 del 1958</p> <p>Capo III</p> <p>Costituzione, cessazione e scioglimento del Consiglio superiore</p>	
<p>Articolo 25</p> <p><i>Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature.</i></p>	
<p>1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.</p>	<p>3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di tre elenchi separati contenenti i nominativi, rispettivamente, dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.</p>
	<p>3-bis. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte, dagli elenchi di cui al comma 3: dei nominativi di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; dei nominativi di trentasette magistrati che</p>

	<p>esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui i primi venticinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; dei nominativi di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. In ciascuno dei suddetti elenchi, i magistrati estratti a sorte sono inseriti con l'indicazione di un numero progressivo, seguendo l'ordine di estrazione. Ciascuno dei magistrati estratti a sorte può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati che rinunciano alla candidatura sono sostituiti dai magistrati inseriti nell'elenco dei supplenti, in ordine di estrazione. Nel caso in cui, a seguito delle sostituzioni di cui al periodo precedente, risulti esaurito anche l'elenco dei supplenti senza che sia raggiunto il numero minimo di candidati, si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma, fino al raggiungimento del prescritto numero di candidati.</p>
<p>4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente</p>	<p>5. Abrogato</p>

<p>articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.</p>	
<p>6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.</p>	<p>6. Esaurite le attività di cui al comma 4 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.</p>
<p>7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e</p>	<p>7. Abrogato</p>

<p>non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.</p>	
<p>8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.</p>	<p>8. <i>Identico</i></p>
<p>9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.</p>	<p>9. <i>Identico</i></p>
<p>10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.</p>	<p>10. <i>Identico</i></p>
<p>11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.</p>	<p>11. I candidati hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.</p>

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del

maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito.

L'articolo 27, come modificato dal disegno di legge, conferma che lo scrutinio debba avvenire separatamente per ciascuno dei collegi, prevedendo che la Commissione debba determinare unicamente il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato.

All'esito dello scrutinio, sono **proclamati eletti**:

- nel collegio nazionale dedicato ai magistrati di legittimità, i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;
- in ciascuno dei due collegi territoriali dedicati ai magistrati requirenti, i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nonché l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggiore quoziente, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento;
- in ciascuno dei quattro collegi territoriali dedicati ai magistrati giudicanti, i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. nonché l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggiore quoziente, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

Normativa vigente	AS 154
Legge n. 195 del 1958	
Capo III	
Costituzione, cessazione e scioglimento del Consiglio superiore	
Articolo 27	
<i>Scrutinio e dichiarazione degli eletti</i>	
1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni.	1. <i>Identico</i>
2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina: a) il totale dei voti validi; b) il totale dei voti per ciascun candidato; c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del	2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina: a) il totale dei voti validi; b) il totale dei voti per ciascun candidato; c) abrogata

<p>comma 4, primo periodo, del presente articolo.</p>	
<p>3. La commissione centrale elettorale procede, altresì: a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare; b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.</p>	<p><i>3. Abrogato</i></p>
<p>4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.</p>	<p>4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettere <i>a) e b)</i>, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e nei singoli collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto ai collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera <i>b)</i>, e all'articolo 23, comma 1, lettera <i>c)</i>, la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto, tra i candidati dei due collegi di cui al citato articolo 23, comma 1, lettera <i>b)</i>, e dei quattro collegi di cui al citato articolo 23, comma 1, lettera <i>c)</i>, l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggiore quoziente, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.</p>
<p>5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di</p>	<p><i>5. Identico</i></p>

ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.	
6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.	6. <i>Identico</i>

L'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla **sostituzione dei componenti eletti dai magistrati**, sopprimendo, conseguentemente all'introduzione del nuovo meccanismo elettorale, il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati.

Normativa vigente	AS 154
Legge n. 195 del 1958	
Articolo 39 <i>Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati</i>	
1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo , fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio.	1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.